

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PALERMO

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Premessa

La Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale (di seguito Scuola) è una struttura didattica autorizzata e finanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato alla Salute, istituita presso l'Omceo di Palermo. E' stata istituita a seguito della stipula della Convenzione del 24/10/2016, sottoscritta dalla Regione Siciliana e dall'Omceo di Palermo, per la definizione dei rapporti di collaborazione per l'organizzazione, l'attuazione e la gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in medicina generale. La Convenzione è stata approvata con D. A. n. 2162 del 09/11/2016.

La Scuola si impegna a garantire l'organizzazione, l'attuazione e la gestione delle attività formative inerenti al corso di formazione specifica in medicina generale e delle iniziative formative afferenti alla medicina generale, attraverso le seguenti attività da espletare attraverso i propri organi:

- assicurare le attività di segreteria organizzativa e didattica;
- mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Scuola;
- dare mandato al Direttore di elaborare un regolamento relativo al funzionamento della Scuola che deve essere validato ed adottato dal Consiglio di Direzione e trasmesso all'Assessorato Salute per le attività di vigilanza di competenza;
- assicurare la direzione e il coordinamento organizzativo e didattico delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale nei tre poli;
- attuare il programma formativo, organizzando e coordinando i tirocini e le docenze, individuando, presso le strutture ospedaliere, distrettuali, ambulatoriali e territoriali accreditate, i medici a cui affidare la responsabilità della formazione pratica di ogni singolo tirocinante, avvalendosi del supporto delle Aziende Sanitarie della Regione (da adesso Aziende Sanitarie);
- assegnare i medici vincitori alle aziende sanitarie predisponendo le relative turnazioni;
- gestire le frequenze relative all'attività pratica e teorica;
- gestire direttamente le attività seminariali per i 3 poli formativi, procedendo per tali attività e sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Direzione alle nomine dei docenti;
- coordinare e dirigere le attività dei professionisti da scegliere per il funzionamento della Scuola;
- assicurare il pagamento dei compensi dovuti ai docenti, responsabili, collaboratori coinvolti nella realizzazione delle attività formative;
- gestire le assegnazioni dei tirocinanti ai medici tutors MMG;
- programmare e attuare la formazione dei medici tutori;
- trasmettere al Servizio 2 DASOE ed alle competenti Aziende Sanitarie, con cadenza mensile e previa verifica degli atti relativi alle presenze dei tirocinanti, le certificazioni/attestazioni di

frequenza sulla base delle quali il DASOE provvederà ad autorizzare il pagamento delle borse da parte delle Aziende Sanitarie;

- effettuare verifiche semestrali periodiche sull'apprendimento dei discenti;
- valutare la qualità dei docenti, responsabili, tutor MMG e tutor delle attività pratiche attraverso la somministrazione ai discenti di questionari sulla qualità dell'intervento formativo, attivando specifiche procedure di valutazione per il mantenimento nei relativi elenchi dei medici tutori e dei docenti nelle attività seminariali;
- trasmettere all'Assessorato in tempi congrui la documentazione necessaria per gli adempimenti relativi agli esami finali;
- redigere con cadenza annuale la relazione complessiva sull'attività formativa dei tre poli, da inviare all'Assessorato Regionale Salute per la verifica della congruità del processo formativo;
- formulare proposte volte al miglioramento dei servizi, al contenimento dei costi ed ad una più efficiente realizzazione delle attività formative.

Capitolo I Organizzazione

Art. 1

Il Direttore della Scuola

Il Direttore della Scuola di formazione specifica in medicina generale è il legale rappresentante pro tempore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo. E' responsabile di tutta l'attività della Scuola, sia avuto riguardo alla formazione specifica sia per ciò che concerne le iniziative afferenti alla medicina generale. E' componente effettivo e presiede il Consiglio di Direzione.

In dettaglio il Direttore:

- elabora il Regolamento della Scuola;
- cura la stesura e la pubblicazione del programma triennale dei corsi di formazione, avvalendosi della collaborazione del Consiglio Direttivo;
- elabora la proposta di bilancio annuale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo della Scuola;
- nomina, su indicazione del Consiglio di Direzione, i professionisti da coinvolgere nel funzionamento della Scuola per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, prevedendo, nell'atto di conferimento, l'accettazione espressa e senza riserve della durata dell'incarico e dell'eventuale possibilità di revoca anticipata del medesimo;
- conferisce gli incarichi di docenza, su indicazione del Consiglio di Direzione;
- redige la relazione annuale sulle attività svolte;
- comunica e sottopone al Consiglio dell'Ordine, per la ratifica collegiale, gli incarichi conferiti a vario titolo.

Art. 2

Il Referente unico dei tre poli formativi

Il referente unico dei tre poli formativi ha il compito di coordinare le attività formative teoriche e pratiche. E' componente del Consiglio di Direzione istituito dall'Omceo di Palermo presso la Scuola. Il Referente supporta il Direttore della Scuola in tutte le funzioni e attività descritte al precedente articolo 1. Sostituisce a pieno titolo il Direttore in caso di sua assenza.

Art. 3

Consiglio di Direzione

E' un organismo previsto dalla Convenzione costituito dal Direttore della Scuola, dal Referente unico dei tre poli, dal Coordinatore Regionale delle attività pratiche, dal Coordinatore Regionale attività seminariali, dal Direttore dell'Ordine, dal Dirigente Generale Dasoe, dal Dirigente Responsabile Servizio Formazione Dasoe, da un dipendente del servizio Formazione Dasoe designato dallo stesso. Partecipa alle sedute del Consiglio il Responsabile della Formazione ECM dell'Ordine e della Segreteria Didattica con funzioni di Segretario.

Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle sedute di Consiglio. Ai componenti fuori sede, previa analitica rendicontazione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale soggiorno per le partecipazioni alle sedute.

I componenti del Consiglio di Direzione Medici di Medicina Generale in occasione delle riunioni del Consiglio hanno diritto alla sostituzione.

Il Consiglio approva gli atti con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore della Scuola che lo presiede.

Il Consiglio:

- valida il Regolamento della Scuola;
- definisce il programma formativo triennale da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato;
- approva la proposta di bilancio annuale riferita alle tre annualità attive;
- definisce i criteri generali e le modalità per il conferimento delle docenze e degli incarichi;
- seleziona i professionisti da coinvolgere nel funzionamento della Scuola, attraverso la pubblicazione di avviso di selezione sul sito istituzionale dell'Omceo di Palermo;
- verifica i risultati dell'attività formativa attraverso la predisposizione e l'utilizzo di strumenti valutativi.

Art. 4

Articolazione dei Poli didattici di Palermo, Catania e Messina

Le attività teoriche si svolgono presso i tre poli didattici di Palermo, Catania e Messina coincidenti con le sedi dei rispettivi Omceo.

Gli incarichi di responsabile delle varie attività, pratiche e seminariali, verranno conferiti a soggetti con comprovata esperienza nell'ambito della formazione specifica previa selezione e valutazione curricolare a seguito di avviso sul sito istituzionale dell'Omceo di Palermo, per la durata di anni 1 eventualmente rinnovabili.

Art. 5

Attività coordinata con i poli di Catania e Messina

L'Ordine della provincia capoluogo di Regione per i corsi formativi che si terranno nelle strutture decentrate e individuate presso le sedi degli Ordini provinciali di Catania e Messina si avvarrà della collaborazione di questi ultimi per una maggiore efficienza e efficacia dell'organizzazione attuativa dei corsi di formazione specifica in medicina generale.

In particolare, le attività coordinate e collaborative degli Ordini di Catania e Messina, nei limiti dei rispettivi corsi assegnati, consisteranno nello specifico:

- nella messa a disposizione dei locali e delle risorse ordinistiche per le attività seminariali e di programmazione, con rimborso delle spese e oneri che a tal fine verranno sostenuti da ciascun Polo, nel limite di quanto assegnato con il bilancio previsionale annuale approvato dal Consiglio di Direzione;
- nelle proposte, non vincolanti, per le nomine dei coordinatori delle attività formative, dei docenti, dei tutor delle attività pratiche ospedaliere, distrettuali, ambulatoriali e territoriali accreditate;
- nella comunicazione delle nomine, ai coordinatori, ai docenti e ai tutor, in riferimento ai quali il rapporto professionale intercorrerà esclusivamente con l'Ordine di Palermo;
- nel pagamento dei compensi ai coordinatori, ai docenti e ai tutor previo accreditamento delle relative somme da parte dell'Ordine capoluogo nel rispetto delle somme assegnate e approvate dal Consiglio di Direzione con il bilancio previsionale annuale. Gli Ordini dei due poli decentrati dovranno rendicontare la spesa all'Omceo di Palermo.
- nella partecipazione con voto consultivo dei Presidenti degli Ordini di Catania e di Messina alle riunioni del Consiglio di direzione di cui all'art. 4, comma 5 della convenzione.

L'attività collaborativa e coordinata non esclude in alcun modo la competenza specifica e diretta dell'Ordine provinciale di Palermo così come prevista e definita nella convenzione da questo stipulata con la Regione siciliana – Assessorato della Salute.

Art. 6

Coordinatore Regionale delle Attività Seminariali

Il Coordinatore regionale delle attività seminariali è nominato dall'Omceo di Palermo ai sensi dell'atto convenzionale ed è membro del Consiglio di Direzione. Il Coordinatore deve:

- Riferire alla Direzione della Scuola sull'andamento della programmazione e coordinamento dell'attività seminariale dei tre Poli Didattici, raccordandosi con il Referente Unico dei tre poli;
- Attuare le decisioni del Consiglio di Direzione relativamente al proprio ambito di competenza;
- Organizzare incontri periodici con i Coordinatori ed i responsabili delle attività seminariali dei Poli Didattici di Palermo, Catania e Messina, per la attuazione del programma annuale delle attività seminariali nei singoli poli. In tali incontri saranno definiti e organizzati data, titolo e docente di ciascun seminario, secondo le indicazioni del Consiglio di Direzione;
- Partecipare agli incontri periodici organizzati dal Coordinatore Regionale delle Attività Pratiche finalizzati alla programmazione e al coordinamento tra le attività pratiche e teoriche svolte nei singoli poli;

- Preparare, in collaborazione con i Coordinatori dei poli e con la segreteria didattica della Scuola, le prove di verifica semestrale dei tre poli didattici.

Art. 7

Coordinatore Regionale delle Attività Pratiche

Il Coordinatore regionale delle attività pratiche è nominato dall'Omceo di Palermo ai sensi dell'atto convenzionale ed è membro del Consiglio di Direzione. Il Coordinatore deve:

- Riferire alla Direzione della Scuola sull'andamento della programmazione e coordinamento dell'attività pratiche dei tre Poli Didattici, raccordandosi con il Referente Unico dei tre poli;
- Attuare le decisioni del Consiglio di Direzione relativamente al proprio ambito di competenza;
- Organizzare incontri periodici con i Coordinatori ed i Responsabili delle attività pratiche dei Poli Didattici di Palermo, Catania e Messina, per la definizione del programma annuale delle attività pratiche nei singoli poli. In tali incontri saranno definiti e organizzati i periodi di frequenza e le attività tutor MMG, secondo le indicazioni del Consiglio di Direzione;
- Partecipare agli incontri periodici organizzati dal Coordinatore Regionale delle Attività Seminariali finalizzati alla programmazione e al coordinamento tra le attività seminariali e pratiche svolte nei singoli poli;
- Preparare, in collaborazione con i Coordinatori dei poli e con la segreteria didattica della Scuola, le prove di verifica semestrale dei tre poli didattici.

Art. 8

Coordinatore di Polo

E' nominato dal Direttore della Scuola su proposta del Consiglio di Direzione, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Il coordinatore di polo deve organizzare e coordinare tutte le attività svolte dai responsabili delle attività teoriche e pratiche. L'attività del Coordinatore è da considerare prevalente ma non esclusiva; egli interverrà prioritariamente nelle aree considerate critiche dal Consiglio di Direzione mantenendo un rapporto di dipendenza funzionale con i Coordinatori Regionali delle attività seminariali e pratiche. Il Coordinatore di Polo può essere individuato tra i responsabili di polo delle attività seminariali e/o pratiche.

Art. 9

Responsabile di Polo delle Attività Seminariali

E' nominato dal Direttore della Scuola su proposta del Consiglio di Direzione. L'attività del Responsabile è da considerare prevalente ma non esclusiva; egli interverrà prioritariamente nelle aree considerate critiche dal Coordinatore di Polo.

Il Responsabile deve:

- Coordinare l'attività dei docenti concordando l'impostazione del seminario che deve avere un taglio pratico che fornisca ai discenti le conoscenze utili per saper scegliere i percorsi diagnostico terapeutici che consentano la migliore gestione dei problemi di salute che i cittadini presentano al Medico di Medicina Generale.

- Preparare i test da somministrare durante le verifiche semestrali. Elaborare su supporto informatico i test a scelta multipla da sottoporre alla classe su argomenti che sono stati oggetto dell'attività seminariale.
- Svolgere un attività di tutoraggio nei confronti dei discenti. Mantenere costante il rapporto con i discenti, verificare e risolvere eventuali problematiche sorte durante il percorso formativo.

Art. 10

Responsabile di Polo delle attività pratiche

E' nominato dal Direttore della Scuola su proposta del Consiglio di Direzione. L'attività del Responsabile è da considerare prevalente ma non esclusiva; egli interverrà prioritariamente nelle aree considerate critiche dal Coordinatore di Polo.

Il Responsabile deve:

- Vigilare sull'attività del medico in formazione presso le varie sedi ove si svolge il tirocinio pratico ed in dettaglio presso i reparti ospedalieri, presso gli ambulatori del territorio e presso gli studi di medicina generale;
- Risolvere le criticità che possono presentarsi durante la frequenza valutando eventuali particolari necessità del discente da sottoporre alla segreteria didattica della Scuola;
- Condividere con i Responsabili delle strutture operative sedi del tirocinio gli obiettivi didattici proposti, mantenendo contatti costanti per il monitoraggio e la valutazione della attività formativa, verificando il rilascio della valutazione certificativa del superamento del periodo di frequenza da parte del tirocinante.

Art. 11

Tutor/MMG

Il tutor è un medico di medicina generale iscritto all'Albo regionale istituito presso l'Assessorato Salute con D.D.G. n. 174 del 14 febbraio 2014.

E' incaricato dal Direttore della Scuola, nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il Tutor MMG è la figura centrale nella formazione del futuro medico di medicina generale con le seguenti funzioni:

- accogliere il tirocinante nel proprio studio e introdurlo alla medicina di famiglia;
- partecipare alle riunioni di programmazione e di valutazione organizzate dalla Scuola;
- seguire il tirocinante durante il periodo di frequenza e stimolare l'apprendimento dalla pratica;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici da parte del proprio tirocinante;
- certificare il raggiungimento degli obiettivi didattici al termine del periodo di frequenza pratica, stilando una relazione valutativa sul percorso effettuato.

Art. 12

Tutor ospedalieri e delle strutture sanitarie territoriali

Sono identificati, su richiesta della Scuola, all'interno dei rispettivi reparti e UU.OO. dal Direttore Sanitario di Presidio in base alle capacità didattiche dimostrate dando priorità, ove possibile, ai

medici che abbiano maturato esperienza o abbiano frequentato corsi di formazione specifici per l'attività di tutoraggio.

Il tutor ospedaliero e delle strutture sanitarie territoriali ha le seguenti funzioni:

- accogliere il tirocinante nel proprio reparto o U.O. illustrando le attività svolte all'interno di esso;
- assistere il tirocinante durante il periodo di frequenza, stimolandolo allo studio individuale e ad apprendere dall'esperienza;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici definiti dalla Scuola;
- collaborare con il responsabile dell'attività pratica ospedaliera per il superamento di eventuali problemi che insorgano nella relazione didattica con il tirocinante;
- certificare l'avvenuta frequenza e il merito.

Art. 13 (Docenti)

I docenti, iscritti all'Albo regionale istituito con D.D.G. n. 474 del 26 marzo 2014, sono incaricati dal Direttore su proposta del Consiglio di Direzione tra i medici di medicina generale, i medici specialisti e i cultori della materia oggetto dell'insegnamento, sulla base del curriculum, delle competenze tenuto conto dei contenuti della docenza e delle capacità didattiche.

Il Direttore potrà incaricare, altresì, professionisti di chiara fama di rilievo nazionale e/o internazionale non inseriti nell'Albo regionale.

Art. 14 (Tutor d'aula e Tutor delle attività extraseminariali)

I tutor, iscritti all'Albo regionale istituito con D.D.G. n. 173 del 14 febbraio 2014 e s.m.i., saranno incaricati dal Direttore su proposta del Consiglio di Direzione per svolgere in ciascuno dei poli formativi le attività di cui al citato provvedimento regionale .

Art. 15 Segreteria Didattica e Amministrativa della Scuola Segreterie Poli Catania e Messina

La segreteria didattica della Scuola consta di n. 2 unità di personale coordinate dal Responsabile della Formazione ECM dell'Omceo di Palermo. Si occuperà di tutti gli aspetti didattici collegati alla gestione delle tre classi.

La segreteria amministrativa consta di n. 2 unità di personale coordinate dal Direttore dell'Omceo di Palermo, referente amministrativo per l'attuazione della Convenzione. Si occuperà di tutti gli aspetti amministrativo-contabili collegati alla gestione delle tre classi.

Le segreterie dei Poli di Catania e Messina constano di n. 2 unità ciascuna.

Il personale individuato per far parte delle Segreterie, qualora dipendente degli Ordini dei Medici, effettuerà tali attività esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio

Art. 16
Oneri
Compensi Responsabili, Docenti e Componenti Segreterie

I compensi che verranno previsti per le varie figure di Responsabili, Docenti e per i componenti delle Segreterie terranno conto delle risorse economiche annualmente disponibili. Gli oneri complessivi relativi al funzionamento della Scuola di Formazione Specifica in Medicina generale, come da preventivo di spesa approvato dal DASOE, sono a carico della Regione Siciliana che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata a valere sul cap. 417315 del Bilancio della Regione e con quelle previste ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (capitolo 417341), senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nessun onere aggiuntivo grava sull'Omceo di Palermo. Ai Componenti il Consiglio di Direzione, previa rendicontazione analitica, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale soggiorno per gli incontri operativi che si svolgono in sede diversa da quella di residenza.

Capitolo II
Didattica

Art. 17
(Organizzazione didattica del corso di formazione specifica in medicina generale)

L'art. 24 del D. Lgs. 368/99 e s.m. prevede che il diploma si consegua a seguito di un corso di formazione della durata di tre anni. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore di cui 2/3 rivolte all'attività formativa di natura pratica.

Il corso si articola in attività didattiche teoriche e attività didattiche pratiche da svolgersi nelle strutture ospedaliere e territoriali e presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale iscritto nell'albo regionale.

L'attività pratica si svolge per 4 giorni alla settimana per complessive 28 ore settimanali, con orario flessibile concordato con il Tutor in rapporto alle esigenze formative e della struttura. Sono previste, inoltre, 5 ore per attività di studio individuale a supporto dell'esperienza formativa pratica.

L'attività teorica si svolge in aula in un incontro settimanale di 5 ore.

La Scuola prevede quindi un impegno settimanale di 38 ore, comprensive di 28 ore di attività pratica, 5 ore di attività d'aula e 5 ore di studio individuale.

Ogni esperienza di attività formativa pratica è finalizzata al raggiungimento di obiettivi definiti per ciascun momento formativo e di complessità graduale rispetto all'anno di corso.

Art. 18
Valutazione certificativa

Al termine di ciascun anno è prevista una valutazione complessiva dell'attività svolta dal discente. Le valutazioni positive dei tutor e il superamento delle verifiche semestrali gli permette di accedere al successivo anno di corso. Il Consiglio di Direzione ha il compito di certificare il superamento sulla base degli atti forniti dai responsabili.

I componenti del Consiglio di Direzione possono presenziare alle verifiche semestrali e di fine anno al fine di operare un monitoraggio sul corretto ed uniforme svolgimento delle stesse. Qualora il medico non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo di formazione, può recuperare secondo quanto previsto dall'Art. 27 comma 6 del Decreto 368/99. Qualora invece il tirocinante non superi la valutazione certificativa annuale, è ammesso per una sola volta a ripetere l'anno di formazione senza oneri a carico della Regione.

Art. 19 (Esame finale)

Al termine della formazione, per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, è previsto il superamento di un esame finale con una Commissione, nominata dalla Regione composta da:

- il Presidente dell'Ordine della provincia capoluogo o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un medico di medicina generale, nominato dall'Ordine;
- un dirigente di struttura complessa di medicina interna designato dalla Regione;
- un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della Salute;
- un rappresentante del Ministero della Salute;
- un funzionario della Regione, con funzioni di segretario.

Per accedere all'esame, il discente deve aver frequentato regolarmente il corso di formazione e aver superato le valutazioni certificative annuali di cui all'art.15. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi predisposta dal candidato.

Capitolo III Diritti e doveri degli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina Generale

Art. 20 (Frequenza obbligatoria e Incompatibilità)

Il Corso è strutturato a tempo pieno ed implica la partecipazione alla totalità delle attività formative, comprese le guardie in ospedale, nonché la frequenza di ambulatori presenti sul territorio. Il medico in formazione è tenuto a frequentare il tirocinio nelle strutture indicate dalla Scuola, secondo il calendario programmato.

Al medico in formazione è inibito l'esercizio di attività libero professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo.

Durante la frequenza del corso è, altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi universitari di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale.

A tal fine, prima dell'inizio del Corso e nei casi di ripresa dello stesso dopo periodi di interruzione, il medico in formazione sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 11 del D.M. Salute 7 marzo 2006 ovvero dichiarazione di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.

In presenza di accertata incompatibilità ne consegue l'espulsione del medico tirocinante dal corso.

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ai medici in formazione sono consentite - unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche.

Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali.

Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non è consentita la sostituzione del proprio Tutor durante la frequenza dello studio.

Art. 21

(Continuità nella frequenza)

L'efficacia formativa del percorso richiede una continuità nella frequenza delle attività teoriche e pratiche. La frequenza è obbligatoria.

Il medico in formazione è obbligato al rispetto dei regolamenti aziendali degli Enti ospitanti.

La frequenza delle attività pratiche deve essere documentata su apposito modulo, fornito dalla segreteria, controfirmato dal Tutor alla fine di ciascun periodo di attività pratica.

Il medico in formazione può assentarsi, senza sospensione della borsa di studio, fino ad un massimo di 30 giorni ogni anno di Corso, di cui massimo sei giorni di attività teorica e ventiquattro giorni di attività pratica e purché tali giorni di assenza non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. (art. 24 co 5 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m.i.). L'assenza giustificata per motivi personali documentati, deve essere preventivamente autorizzata, salvo causa di forza maggiore utilizzando l'allegato modulo 1.

Art. 22

(Malattia)

Qualora il medico in formazione debba sospendere la frequenza del corso per malattia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione (via e-mail o telefonicamente) alla segreteria della Scuola e alla struttura presso cui svolge il tirocinio, a partire dal giorno in cui decorre la malattia ed a presentare un certificato medico attestante la malattia nel rispetto della norma sulla privacy. Le assenze per malattia non rientrano nei trenta giorni di assenza giustificata di cui all'articolo 19. Le assenze per malattia fino a quaranta giorni ogni anno di corso non determinano la sospensione dello stesso ma l'assenza dalle attività pratiche e teoriche deve essere recuperata con percorsi formativi concordati con i Responsabili delle attività pratiche e dell'attività teorica.

Gli impedimenti superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio civile, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza. I percorsi di recupero individuali saranno valutati singolarmente e ove non sia possibile il recupero all'interno della formazione triennale, si procederà all'inserimento del discente fuori contingente nella classe del corso triennale successivo.

Art. 23 **(Maternità)**

Ai medici in formazione si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e s.m.i. In particolare è riconosciuto:

a) Congedo di maternità (astensione obbligatoria): il medico in gravidanza deve obbligatoriamente usufruire dei periodi di seguito indicati:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
 - ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;
 - durante i tre mesi dopo il parto;
 - durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria) dopo il parto;
 - è facoltà del medico astenersi dalla formazione dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
 - qualora il medico presenti minaccia di aborto e/o gravidanza a rischio, deve sospendere la frequenza al corso per il tempo necessario. In tal caso avrà diritto ad entrare in maternità anticipata.
- Il medico che usufruisce di congedo di maternità (astensione obbligatoria) è tenuto a produrre alla Scuola i seguenti documenti:
- prima dell'inizio del congedo di maternità il certificato medico attestante la data presunta del parto e la relativa comunicazione (modulo allegato 2);
 - se il medico intende avvalersi della facoltà di astenersi a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, deve produrre un certificato medico che attesti che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro e la relativa comunicazione di congedo di maternità (modulo allegato 3);
 - entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero dichiarazione sostitutiva.

Al medico viene sospesa l'erogazione della borsa di studio nei mesi di congedo di maternità di cui al presente articolo.

Art. 24 **(Borsa di studio)**

Al medico in formazione spetta una borsa di studio il cui importo è stabilito a livello nazionale. La borsa di studio è corrisposta dalla Regione Siciliana secondo la procedura illustrata nelle premesse

al presente regolamento ed erogata dalle Aziende Sanitarie Provinciali, di norma in rate mensili posticipate ed è correlata allo svolgimento delle attività formative.

La borsa è soggetta alle ritenute fiscali (trattenuta IRPEF) ed è assimilata a lavoro dipendente. Al termine di ogni anno di frequenza del corso, la Regione, tramite le Aziende Sanitarie, trasmette al medico il modello CUD ai fini della dichiarazione dei redditi.

Art. 25
(Assicurazione)

Il medico in formazione deve essere coperto da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali individuate dalla Regione Siciliana.

La Regione Siciliana provvederà alla assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. nel rispetto della normativa vigente.

Art. 26
(Trasferimento ad altra Regione)

In presenza di sopravvenute esigenze personali, è possibile il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma.

Il medico in formazione deve presentare richiesta sia alla Regione, presso cui frequenta il corso, sia alla Regione/Provincia Autonoma presso cui intende trasferirsi.

Il trasferimento è possibile, nel rispetto delle condizioni che seguono:

- sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione/Provincia Autonoma presso cui frequenta il corso, sia della Regione/Provincia Autonoma presso cui si intende chiedere trasferimento;
- il medico in formazione, a giudizio della Regione/Provincia Autonoma accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati;

Art. 27
(Ritiro dal corso)

Qualora il medico in formazione intenda ritirarsi dal corso, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla Scuola, tramite l'apposito modulo allegato 4.

Art. 28
(Partecipazione democratica dei medici iscritti al Corso)

I medici in formazione hanno diritto di riunirsi in assemblea presso la sede formativa, previa autorizzazione del Direttore della Scuola, per approfondire tematiche correlate alla formazione culturale e professionale e all'organizzazione del corso.

Ad inizio corso eleggono un loro rappresentante che svolge il ruolo di referente nei rapporti con la Scuola e il Servizio competente dell'Assessorato Regionale Salute.

Art. 29

(Formazione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i e Sorveglianza sanitaria)

Ai medici in formazione verrà garantita la formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D. Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011.

Per quanto sopra l'Assessorato Regionale Salute in collaborazione con la Scuola programmerà gli interventi formativi necessari per il soddisfacimento del predetto adempimento che saranno svolti all'interno delle attività seminariali. Il Coordinatore Regionale delle attività seminariali d'intesa con i rispettivi Responsabili di Polo provvederà alla definizione degli adempimenti da porre in essere in tal senso.

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSSP) dell'Azienda ospitante valuterà se i medici in formazione debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Allegato 1

Spett. le
Scuola di Formazione
Specifica in Medicina
Generale
Via Rosario da Partanna, 22
90147 Palermo
fax 0916710401
mail
pec

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSENZA PER MOTIVI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a _____, frequentante il corso triennale di formazione specifica in medicina generale _____/_____ chiede di poter usufruire di n. _____ giorni per motivi personali dal _____(gg/mm/aa/) al _____(gg/mm/aa), secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m.i.

Data, _____

Firma

Allegato 2

Spett. le
Scuola di Formazione
Specifica in Medicina
Generale
Via Rosario da Partanna, 22
90147 Palermo
fax 091
mail
pec

CONGEDO DI MATERNITA' (2 mesi + 3 mesi)

La sottoscritta _____, frequentante il corso triennale di formazione specifica in medicina generale _____/_____, comunica che si assenterà per congedo di maternità durante i due mesi precedenti la data del parto, previsto per il _____ (gg/mm/aa), e fino al terzo mese successivo alla stessa data o, se anticipato, alla data presunta. Allega il certificato medico di gravidanza e si riserva di trasmettere, entro 30 giorni dall'evento, il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 e s.m.i.,

Data, _____

Firma

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:

- 1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;*
- 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;*
- 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;*
- 4. titolare del trattamento è l'Omceo di Palermo;*
- 5. responsabile del trattamento è il Dirigente di Struttura;*
- 6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.*

Allegato 3

Spett. le
Scuola di Formazione
Specifica in Medicina
Generale
Via Rosario da Partanna, 22
90147 Palermo
fax 091
mail
pec

CONGEDO DI MATERNITA' (1 mese + 4 mesi)

La sottoscritta _____, frequentante il corso triennale di formazione specifica in medicina generale _____/_____, comunica che si assenterà per congedo di maternità dal mese precedente la data del parto, previsto per il _____ (gg/mm/aa) e fino al quarto mese successivo alla stessa data o, in caso di parto anticipato, alla data presunta. Allega il certificato medico attestante il non pregiudizio alla salute della sottoscritta e del nascituro della posticipazione del congedo di maternità. Si riserva di trasmettere, entro 30 giorni dall'evento, il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 e s.m.i.

Data, _____

Firma

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:

- 1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;*
- 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;*
- 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;*
- 4. titolare del trattamento è l'Omceo di Palermo;*
- 5. responsabile del trattamento è il Dirigente di Struttura;*
- 6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.*

Allegato 4

Spett. le
Scuola di Formazione
Specifica in Medicina
Generale
Via Rosario da Partanna, 22
90147 Palermo
fax 091
mail
pec

RINUNCIA AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINAGENERALE

Il/la sottoscritto/a _____, iscritto al corso triennale di formazione specifica in medicina generale _____/_____, dichiara di ritirarsi dal corso a partire dal _____ (gg/mm/aa).

Data, _____

Firma